

Il Processo Mediatico: la ricerca di un punto di equilibrio tra i diritti della persona, la libertà di stampa e le regole processuali

A CURA DI RENATO BORZONE

(RESPONSABILE DELL'OSSERVATORIO SULL'INFORMAZIONE GIUDIZIARIA DELL'UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE, AVVOCATO DEL FORO DI ROMA)

La ricerca svolta dall'Osservatorio informazione giudiziaria è stata, per l'Unione Camere Penali, un punto di partenza per una riflessione che si va gradualmente estendendo ed assume un rilievo sempre maggiore in ordine al problema dei rapporti tra mezzi di informazione e processo penale.

Con l'intento di affrontare la questione nel rispetto del contraddittorio, come nostro costume, questo *focus* accoglie le riflessioni di diversi "soggetti" del processo e dei mezzi di informazione.

Il primo dato rilevante che emerge dalla ricognizione dei diversi punti di vista, sembra essere rappresentato da una sorta di unanime autocritica che ciascuna "categoria" non ha evitato di affrontare.

I vari interventori danno l'impressione di ritenere che la soluzione debba passare attraverso un ineludibile ripensamento della deontologia professionale, oltre che dalla professionalità di ciascun protagonista delle dinamiche processuali o informative, custode di beni costituzionalmente protetti. Ma, in qualche caso, sembrano andare oltre questo aspetto "interno" ai singoli ruoli.

Il contributo del dr. Gaetano Ruta, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, muove da un'interessante premessa: *"Il magistrato può così trovarsi ad indossare tanto la veste del cittadino che viene informato dai media quanto quella di chi è oggetto della informazione, per effetto della attività che compie. Entrambe le prospettive presentano risvolti molto delicati"*. E prosegue soffermandosi sul rischio, talora misconosciuto, per il magistrato, *"di lasciarsi condizionare da fattori esterni al giudizio e tra di essi vi possono essere i media, quali portatori non soltanto di informazioni, ma anche di sentimenti e di aspettative collettive"*.

Si tratta di osservazioni – relative alla possibile interferenza delle distorsioni informative sui meccanismi decisionali e sulle dinamiche processuali – che trovano riscontro nel "libro bianco" dell'Osservatorio sull'informazione giudiziaria dell'Unione delle Camere Penali italiane.

Il primo approdo, individuato dall'autore nelle norme esistenti, consiste senza dubbio nella corretta applicazione dell'art. 114 c.p.p., che *"esige una salda disciplina professionale sia in capo al magistrato, sia da parte dei giornalisti o comunque da parte di chi veicola le informazioni all'esterno"*

Il punto dolente, tuttavia, è l'incertezza interpretativa di tale norma.

Dal mondo dei giornalisti, si riconosce molto lealmente il deprecabile meccanismo per il quale – dice Guastella del Corriere della Sera: *"nella stragrande maggioranza dei casi sui giornali finisce solo l'inizio di un'inchiesta penale oppure la sentenza, quando va bene"*. Medesima la premessa di Giovanna Cracco, fondatrice della casa editrice e della rivista Paginauno, che si sofferma sul meccanismo che *"fa sì che l'informazione si concentri sulle fasi iniziali delle indagini, quando scoppia lo scandalo, e si disinteressa poi del momento processuale, nel quale la fondatezza delle tesi della procura viene messa al vaglio. Ne risulta una cronaca giudiziaria basata esclusivamente sugli atti dell'accusa"*.

I due interventi divergono in modo significativo nella analisi successiva, ma giungono, per diverse strade, a ridefinire la professionalità della propria categoria.

Il primo conclude auspicando *“un’informazione autorevole, completa e professionale, in una parola: credibile”* e individua una soluzione piuttosto opinabile ovvero la possibilità *“che i giornalisti giudiziari abbiano accesso alle informazioni in maniera ufficiale, almeno a parte di esse, come avviene in Paesi come gli Stati Uniti dove questo è previsto espressamente da un emendamento alla Costituzione. Finirebbe la dipendenza da fonti interessate a dare solo parte delle notizie o ad orientarne l’interpretazione e nessun giornalista potrebbe più sostenere di aver scritto solo quanto era stato in grado di trovare”*.

Il secondo spunto che proviene dal mondo dei professionisti della stampa, nelle (amare, ma realistiche) conclusioni della direttrice Giovanna Cracco, sembra recepire l’invito alla riflessione proveniente dalla ricerca dei penalisti italiani: *“Se l’informazione mainstream esercitasse ancora il ruolo di Quarto potere, dovrebbe interrogarsi su come uscirne, impegnandosi a immaginare e costruire un diverso giornalismo giudiziario, più lento, più approfondito. Ma visto che l’aver rinunciato alla propria autonomia non sembra togliere il sonno nelle redazioni dei grandi quotidiani, la risposta che si riceve ponendo la questione è superficiale quanto auto-assolutoria: questa è oggi l’informazione, vivere o morire”*.

Il rapporto tra il processo e la carta stampata presenta indubbiamente profili di criticità, scandagliati approfonditamente dall’Osservatorio. Tuttavia, al di là di periodici e quotidiani scritti, sembra quanto mai urgente ampliare la riflessione al giornalismo televisivo ed ai “prodotti” televisivi (non necessariamente “giornalistici”) che si occupano dei fatti di cronaca parallelamente al processo.

In proposito, tra le “patologie” evidenti, l’avvocato Tiziana Bellani analizza le cosiddette “docufiction” e denuncia *“una consolidata deformazione che trova nell’asse tra giornalismo e magistratura inquirente una fucina di alimentazione della mediatizzazione della vicenda giudiziaria, per di più a senso unico”*.

Un tema quanto mai attuale, vista la recente messa in onda di una distorta “docufiction” nel c.d. “processo Bossetti”. Si tratta dunque di una pertinente lettura di politica giudiziaria, che richiama una non casualità della “intersezione” tra inchieste giudiziarie e giornalistiche, che interagiscono reciprocamente culminando in un perverso meccanismo di pressione mediatica *contra reum*.

I richiami alle *“conseguenze in termini di violazione della presunzione di innocenza dell’imputato, del suo diritto a un fair trial con un giudice indipendente e neppure potenzialmente intaccato (biased) dalle distorsioni mediatiche generate sui fatti oggetto del processo”* ed alle disposizioni della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, trovano invece eco nell’analisi del dott. Antonello Soro, Garante per la protezione dei dati personali.

È significativo che il presidente dell’Autorità per la riservatezza dei dati personali stigmatizzi così il processo mediatico: *“Non più, semplicemente, un trial with, ma by, the media: reso possibile, celebrato, attraverso i media, non soltanto alla loro presenza; un processo il cui fine non è l’accertamento della verità ma lo stesso spettacolo”*.

Interessante, nel lavoro del Presidente Soro, è l’analisi delle conseguenze sul piano pubblico e su quello individuale: *“Sotto il primo profilo, l’anticipazione del giudizio di colpevolezza che si determina nell’opinione pubblica rende ancora più difficile l’esercizio, da parte del giudice, del suo dovere di terzietà”*. E ancora: *“La giustizia deve prescindere tanto dalla ricerca del consenso, quanto dall’ideologia della trasparenza”*.

Ancor più va condiviso, in quest’ultimo intervento, l’allarme per la sistematica violazione dei diritti e della dignità delle persone indagate o “coinvolte”, per le quali *“la gogna della rete costituisce, così, un “fine pena mai”, a prescindere da come si concluda il processo”*. L’analisi svolta ha messo in luce vari aspetti del “pregiudizio” creato dal processo mediatico, nel contributo a cura del prof. Giorgio Spangher, se ne esaminano gli effetti nel processo, sul sistema, e sulle persone.

L’autore ribadisce che il processo mediatico può determinare nelle contrapposte “tifoserie” in relazione all’esito non condiviso della decisione, un senso di sfiducia nella macchina giudiziaria e nei confronti della giustizia.

L'analisi dei vari profili di danno che il processo cagiona ai diversi soggetti, dentro e fuori dal processo conduce ad una proposta finalizzata ad una "risposta multilivello". L'autore afferma che: "Con riferimento al processo vanno considerate le risposte endoprocedimentali a tutela della vittima del processo e la necessità di nuovi strumenti di tutela sia durante, sia dopo la conclusione della vicenda giudiziaria".

La conclusione, in sintonia con il Garante per la protezione dei dati personali, pone la questione da un diverso punto di vista: la necessità che i soggetti lesi siano consapevoli di esercitare un diritto fondamentale di rango costituzionale: quello della dignità della persona, della propria integrità.

In conclusione, si tratta di riflessioni articolate, che hanno il merito di non banalizzare il problema (spesso riduttivamente ricondotto a "patologie" dei singoli) e di aprire quella riflessione auspicata dall'Osservatorio e fondata sui dati scientificamente raccolti dallo stesso.

Riflessioni sul "processo mediatico"

DI GAETANO RUTA

(SOSTITUTO PROCURATORE – MILANO)

Il tema è di scottante attualità e costituisce il crocevia lungo cui si posizionano visioni giuridiche, culturali e sociali talvolta molto lontane.

Come sovente accade rispetto a questioni aspramente dibattute, neppure è facile stabilirne con precisione i confini. Le indagini intorno al "processo mediatico" sono le più varie, poiché rispetto a questo argomento si intrecciano chiavi di lettura che impegnano discipline tra loro molto diverse.

Esprimendo un giudizio a caldo, verrebbe da dire che il processo mediatico offende la coscienza dell'uomo di legge: evoca infatti un giudizio senza regole, fuori dalle aule di tribunale, in cui le opinioni si trasformano in prove e la diceria assurge a sentenza.

La questione è in realtà più complessa e richiede una riflessione che, per chi esercita funzioni giudiziarie, deve essere tarata soprattutto entro orizzonti normativi.

Il magistrato non vive in una *turris eburnea* ma partecipa della vita sociale ed è quindi permeabile, a seconda della propria sensibilità umana e culturale, a quanto avviene nel mondo che lo circonda. Il rapporto con i *media* ha quindi molto a che vedere con la formazione umana e professionale del magistrato, come di qualsiasi altro cittadino. I *media* informano – bene o meno bene è un tema che esula da questo discorso – ed il magistrato è fruitore di quanto attraverso di essi viene veicolato.

Allo stesso tempo la funzione giurisdizionale, che è l'attività caratteristica del magistrato, è oggetto essa stessa di interesse da parte dei *media*: i procedimenti giudiziari (generalmente quelli penali) possono suscitare interesse nell'opinione pubblica per la materia che vi è trattata e costituire così il volano per un circuito informativo di dimensioni più o meno ampie.

Il magistrato può così trovarsi ad indossare tanto la veste del cittadino che viene informato dai *media* quanto quella di chi è oggetto della informazione, per effetto della attività che compie.

Entrambe le prospettive presentano risvolti molto delicati.

Il magistrato deve evitare, nell'esercizio delle proprie funzioni, di lasciarsi condizionare da fattori esterni al giudizio e tra di essi vi possono essere i *media*, quali portatori non soltanto di informazioni, ma anche di sentimenti e di aspettative collettive. Questo valeva nel passato e vale ancora di più oggi, in cui l'informazione non

passa solo attraverso i tradizionali canali della stampa, della radio e della televisione, ma è fortemente condizionata dai nuovi mezzi di comunicazione (*facebook, twitter* ...), che consentono pressoché a tutti di fornire autonome ricostruzioni e valutazioni dei fatti. In una cornice di questo tipo, l'esercizio delle funzioni giudiziarie non deve essere inquinato dal falso consenso di cui è portatrice l'opinione pubblica o da pressioni sociali comunque manifestate: molti degli errori giudiziari, è stato riscontrato, derivano da un approccio investigativo affrettato e superficiale, soprattutto nella fase iniziale avviato sull'onda della emotività. Occorre procedere secondo le tecniche ed il sapere scientifico più accreditati, diffidando di soluzioni di comodo ed evitando i pericoli insiti in rapidi "salti alle conclusioni" [RUMIATI ed altri, *Il giudice emotivo*, Bologna, 2017, 172].

Può verificarsi, e alcune delle vicende giudiziarie degli ultimi anni lo stanno a dimostrare, uno *iato* tra il metodo applicato dalla stampa nel reperimento e nella diffusione delle notizie e quello tutt'affatto diverso applicato dagli organi giudiziari nella valutazione delle prove effettivamente a disposizione: si tratta di un cortocircuito che produce degli effetti fortemente negativi rispetto alla rappresentazione che la collettività ha dei fenomeni processuali, minando gravemente la fiducia nel sistema giudiziario [ACCINNI, *Civiltà giuridica della comunicazione*, Milano, 2017, 103].

I risvolti sono ancora più temibili se questo iato deriva da reciproche ed incontrollate interferenze tra organi di informazione ed organi investigativi e giudiziari.

Si entra qui nella seconda delle prospettive prese in considerazione: il rapporto con i mezzi di informazione costituisce uno degli snodi più delicati dell'attività giudiziaria, giocato sul difficile equilibrio di "segretezza" e "pubblicità".

Il processo penale, è un dato condiviso nella nostra cultura, deve essere "pubblico". La segretezza è tipica dei più retri schemi inquisitori e, nel nostro ordinamento, è confinata alla fase delle indagini preliminari, in funzione essenzialmente della salvaguardia delle attività che vi vengono condotte.

La pubblicità del processo è un bene per le parti del processo e per la collettività: «Pubblici siano i giudizi e pubbliche le prove del reato, perché l'opinione, che è forse il solo cemento delle società, imponga un freno alla forza ed alle passioni, perché il popolo dica "noi non siamo schiavi e siamo difesi", sentimento che ispira coraggio e che equivale ad un tributo per un sovrano che intende i suoi veri interessi», sono le parole con cui si invocava, nella temperie illuministica che fa da sfondo al diritto penale moderno, l'attuazione del principio di pubblicità [BECCARIA, *Dei delitti e delle pene*, § XIV].

Nella cultura penalistica, dunque, la pubblicità è presidio delle garanzie primarie dell'imputato, assicurando «il controllo sia interno che esterno dell'attività giudiziaria. In base ad esso le procedure di ipotizzazione e di accertamento della responsabilità penale devono svolgersi alla luce del sole, sotto il controllo dell'opinione pubblica e soprattutto dell'imputato e del suo difensore» [FERRAJOLI, *Diritto e ragione*, Bari, 2011, 632].

Sul piano delle fonti del diritto, la pubblicità del processo è assicurata da una fonte sovraordinata alla legge ordinaria: l'art. 6 CEDU prevede che "Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale ...", prevedendosi come eccezione ad una regola di carattere generale la limitazione dell'accesso del pubblico e della stampa all'aula di udienza, "nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico, della sicurezza nazionale, a protezione dei minori o della vita privata delle parti in causa o quando lo richiedano in circostanze speciali gli interessi di giustizia".

Tutto ciò, in definitiva, per giustificare come la pubblicità del processo – e dunque il fatto che esso sia conosciuto o comunque conoscibile dall'esterno – costituisca un *bene*: un valore su cui si fondano le garanzie delle parti in causa ed un modo di controllo da parte dei consociati sull'esercizio della giurisdizione, contro il rischio di abusi e di storture. L'intervento dei *media* si inserisce quindi in un sistema che fa della pubblicità, nelle forme disciplinate dalla legge (artt. 471 ss. c.p.p.), uno dei presidi di legittimità del processo.

Il discorso è diverso, e presenta le implicazioni più delicate, nella fase delle indagini preliminari. La tendenziale segretezza di questa fase fa sì che ogni falla nel sistema sia fonte di storture: rispetto all'indagine,

che ne viene pregiudicata, ma anche rispetto ai diritti delle parti in causa (indagato e persona offesa). Sono questi i passaggi in cui maggiori possono presentarsi le deviazioni informative, che fanno gridare allo scandalo, evocando come *antimodello* processuale il “processo mediatico”. Le informazioni che filtrano nel corso delle indagini sono per loro natura provvisorie, spesso frammentate ed incomplete, relative ad elementi di prova suscettibili di verifica e controllo da parte di una pluralità di organi giudiziari.

Non di meno, una esigenza di informazione è forte e insopprimibile nella fase delle indagini preliminari, venendo sovente in gioco dati di grande rilevanza pubblica. La risposta, per quanto approssimativa possa apparire una prospettiva di questo tipo, sta nella prudenza.

Già sotto l'impero del vecchio codice era stata teorizzata la distinzione tra *segretezza interna* e *segretezza esterna*, con la prima richiamandosi il limite di conoscibilità di determinati atti istruttori da parte dei difensori, con la seconda facendo riferimento al divieto per le parti pubbliche del procedimento di divulgare gli atti di istruzione compiuti [PISAPIA, *Compendio di procedura penale*, Padova, 1975, 184].

Nel sistema attuale è nota la disciplina fissata dall'art. 114 c.p.p., che distingue tra pubblicazione degli atti (a seconda della fase in cui versa il procedimento) e pubblicazione del contenuto di atti non più coperti da segreto. Distinzione da molti ritenuta non appagante, per la divulgazione che inevitabilmente si ha di atti processuali e per la esposizione delle parti private (nella posizione di debolezza tipica delle indagini preliminari) ad una incontrollata rappresentazione di dati informativi.

Pure discutibile è ritenuto il supporto sanzionatorio contro le violazioni del segreto di indagine: a prescindere dalle sanzioni disciplinari (art. 115 c.p.p.), le disposizioni di cui agli articoli 326, 379 bis e 684 c.p.p., vuoi per i limiti di pena e vuoi per le difficoltà applicative, sono viste dai più come un deterrente molto blando.

Un nodo non semplice da sciogliere, quindi, dove la tutela della segretezza – nell'interesse del buon andamento delle indagini e della salvaguardia dei diritti delle parti – deve essere temperato con il diritto dell'opinione pubblica ad essere informata.

L'art. 114 c.p.p. costituisce, nonostante tutto, una buona base per la disciplina di questa materia.

Non ci si deve tuttavia accontentare dello stato attuale delle cose. È innegabile che storture vi siano state, anche nel recente passato, e debbano essere per quanto possibile prevenute per il futuro. Il venir meno del segreto non giustifica la pubblicazione incontrollata di intercettazioni telefoniche o ambientali (talvolta del tutto prive di rilevanza processuale), né stralci più o meno lunghi di ordinanze cautelari, che a loro volta richiamano atti di indagine.

La corretta applicazione dell'art. 114 c.p.p. esige una salda disciplina professionale sia in capo al magistrato, sia da parte dei giornalisti o comunque da parte di chi veicola le informazioni all'esterno.

Le circolari e le linee guida adottate da diversi uffici giudiziari, proprio in tema di intercettazioni, sono il segno di una rinnovata sensibilità per un tema che nessuno sottovaluta, dove l'intersecarsi di esigenze contrapposte non deve pregiudicare le une a discapito delle altre, ma orientare tutti verso la ricerca di un punto di equilibrio.

Giornalista, invitato scomodo

DI GIUSEPPE GUASTELLA

Tra le centinaia e centinaia di migliaia di inchieste e di processi penali e civili che ogni anno si svolgono in Italia, quanti trovano spazio sulla stampa? Non ne ho idea, ma sono certo che si tratta di una percentuale irrisoria e che nella stragrande maggioranza dei casi sui giornali finisce solo l'inizio di un'inchiesta penale

oppure la sentenza, quando va bene. E quanti procedimenti vengono seguiti, diciamo così, passo passo dai giornalisti? Sarei pronto a giurare che anche in questo caso parliamo di un numero infinitesimale se rapportato al totale, forse non più di quello delle dita di due mani. E allora, che senso ha parlare insistentemente di processo mediatico come se in questo Paese, culla del diritto, tutti i procedimenti giudiziari fossero irrimediabilmente viziati dall'ingerenza di una stampa ossessionata in grado di condizionare indagini e sentenze al traino di una magistratura, di una polizia giudiziaria, e perché no, di avvocati poco disinteressati? E come la mettiamo con il mondo della rete? Con i social? Con i blog?

Premesso questo, ammetto che nei casi in cui i processi vengono <assediati> dai giornalisti, in particolare quelli di un certo tipo di tv che si nutre di un sensazionalismo *pret à porter*, la presenza incombente della stampa può provocare distorsioni che, però, i giudici professionali e gli investigatori dovrebbero essere in grado di contrastare agevolmente. Qualche problema in più, ovviamente, può verificarsi sugli eventuali giudici popolari, se ad esempio si è di fronte a un caso clamoroso di omicidio che finisce in Corte d'Assise. Con questo non voglio sostenere che la mediaticità di un processo non faccia danni al processo stesso e soprattutto all'indagato/imputato. Tutt'altro. Dico solo che, quando il rischio si concretizza, tutti gli attori dovrebbero già essere in possesso degli strumenti necessari ad evitare le derive più pericolose.

Prima di tutti i magistrati, siano essi pubblici ministeri che giudici. L'esperienza professionale mi suggerisce che spesso non sanno come trattare i giornalisti. I giudici il più delle volte si rifiutano anche solo di parlare con i cronisti, anche quando una minima spiegazione tecnica eviterebbe che l'interpretazione di una decisione o di una sentenza complicatissima venga lasciata ai pm o agli avvocati, che spesso neppure sono in grado di individuarla con precisione dopo la lettura del dispositivo. I pubblici ministeri, di norma, intervengono pubblicamente solo durante la conferenza stampa che segue la sempre <brillante operazione> della pg. Per norma, non possono parlare con i giornalisti se non autorizzati dal loro capo al quale è riservata ogni comunicazione ufficiale, con il rischio, specie negli uffici medi e grandi, che gli stessi Procuratori non siano in grado di andare oltre una conoscenza sommaria delle inchieste.

Parliamo degli avvocati. Neppure loro hanno imparato a trattare con i giornalisti. Si dividono tra coloro che non vogliono assolutamente farlo, in nome di un rispettabilissimo interesse superiore del cliente che meno finisce sui giornali e meglio è, e quelli che comprendono la necessità di avere un rapporto con i giornalisti, anche loro nell'interesse supremo del loro assistito, perché consci che almeno possono provare a limitare i danni, quando è necessario, o a riabilitarne quanto più possibile la reputazione. Ci sono poi quei legali che sfruttano la ribalta per sé stessi, a volte addirittura guadagnandoci dei soldi, rischiando di danneggiare il cliente, ma parliamo di una minoranza esigua, seppure presente, come dimostrano i procedimenti disciplinari dell'Ordine.

E i giornalisti? Anche loro non sono esenti da colpe. Approssimazione, ignoranza, malafede, fretta per coprire troppe vicende a pochi euro al pezzo nel caso dei precari non sono inesistenti, ma anche per questa categoria mi sentirei di escludere che il fenomeno sia diffuso in modo preoccupante. Ma attenzione alle liste di proscrizione, ad additare con nomi e cognomi, come pure è avvenuto anche tra gli avvocati, quei cronisti che hanno avuto il solo torto di esprimere opinioni discordanti con il *mainstream* di alcuni settori tra i penalisti, o a creare un indice delle testate in base a ricerche dal contenuto scientifico opinabile.

Giudici, pm, avvocati, giornalisti, quando non lavorano con professionalità, quando non capiscono quali possono essere le conseguenze dirompenti di un'informazione errata non si rendono conto di causare danni gravissimi e, il più delle volte, irreparabili. Prima di tutto alle persone direttamente coinvolte nei processi, siano esse imputati o vittime, ma anche alla formazione della coscienza dell'opinione pubblica che si vede rappresentare una realtà giudiziaria distorta e fuorviante.

Per provare a trovare una soluzione condivisa, credo che più che limitare e contenere l'accesso della stampa, come pure vorrebbero alcuni magistrati e avvocati che preferiscono restare nel chiuso degli uffici

e delle aule a celebrare riti per solo iniziati, ma incomprensibili alla massa dei cittadini, sia perfettamente inutile e anche pericolosamente dannoso. Inutile, perché nell'era di internet è impossibile bloccare l'informazione che corre in rete, si ingigantisce alimentandosi come una valanga e travolgere tutto e tutti. Che senso ha, come accade sempre più spesso, impedire alle tv e alle radio di riprendere un processo se basta un solo spettatore tra il pubblico per diffondere in un secondo un'immagine, un audio, un filmato o una notizia con un semplice clic sul cellulare raggiungendo potenzialmente un pubblico al cui confronto quello di un grande giornale è nulla? Come sta dimostrando il dibattito sulle notizie false in rete, ampliatisi dopo le elezioni Usa e, in Italia, dopo il referendum sulle riforme istituzionali, ciò di cui c'è disperato bisogno sono giornalisti professionalmente preparati ed in grado di approfondire le informazioni. E' interesse degli stessi editori che, per sopravvivere alla crisi inarrestabile dei giornali e tv, in futuro dovranno inevitabilmente puntare sempre di più su un'informazione autorevole, completa e professionale, in una parola: credibile.

Per farlo è necessario che i giornalisti giudiziari abbiano accesso alle informazioni in maniera ufficiale, almeno a parte di esse, come avviene in Paesi come gli Stati Uniti dove questo è previsto espressamente da un emendamento alla Costituzione. Finirebbe la dipendenza da fonti interessate a dare solo parte delle notizie o ad orientarne l'interpretazione e nessun giornalista potrebbe più sostenere di aver scritto solo quanto era stato in grado di trovare.

I giornalisti devono diventare soggetti <esistenti> e non invitati scomodi da sopportare con diffidenza o mezzi per farsi pubblicità. Questo, però, deve avvenire nel pieno rispetto delle esigenze, dei diritti e degli interessi di tutti i protagonisti del processo. In cambio, si potrebbe anche discutere una forma di sanzione, ma qui la cautela deve essere davvero massima per evitare rischi di condizionamento, per quei cronisti, faccio solo un esempio, che sfacciatamente e dolosamente non rispettano le regole deontologiche già fissate dalla legge istitutiva dell'Ordine, la numero 69 del 1963, che prevede il rispetto della completezza delle informazioni. La categoria dei giornalisti, come si sa, purtroppo al pari di quella degli avvocati, non gode in Italia di buona fama. Sia gli uni che gli altri ci hanno messo del loro per arrivare a questo, ma anche qui si parla di minoranze che però hanno avuto la forza di inquinare le restanti maggioranze. Solo una chiarezza definitiva sui ruoli e sui rapporti può riportare fiducia su questi professionisti, che solo così dovrebbero essere considerati. Categorie indispensabili per la democrazia, continuare a screditarle fa solo gli interessi di chi non vuole un Paese veramente libero.

(Non) È la stampa, bellezza!

DI GIOVANNA CRACCO

(DIRETTRICE EDITORIALE DELLA RIVISTA PAGINAUNO)

“Una stampa cinica e mercenaria prima o poi creerà un pubblico ignobile.”

Joseph Pulitzer

Quando nel 1970 nasce il Movimento dei Giornalisti Democratici – c'è stato il '68, l'autunno caldo del '69, la strage di Piazza Fontana – punto centrale messo in discussione è la questione dell'*obiettività*. Che nella scrittura di un articolo l'obiettività non potesse esistere, era ormai ampiamente riconosciuto: un giornalista ricostruisce i fatti di una vicenda inevitabilmente attraverso la lente del proprio bagaglio culturale e della propria chiave di

lettura della società, sceglie quali elementi inserire nell'attacco del pezzo, che cosa è rilevante e cosa non lo è, quali fonti cercare ecc., e tutto questo influisce sulla percezione del fatto da parte del cittadino. Nel 1970 tuttavia, la riflessione fa un passo ulteriore: se obiettività significa che il giornalista deve ritirarsi, riportando i fatti evitando il più possibile di inserirvi la propria interpretazione, questo fa del giornalista un megafono al servizio delle verità ufficiali propagate dai diversi poteri che agiscono nella società: politico, economico, giudiziario ecc. Ne va dunque della sua autonomia, non solo come singolo ma come potere – il cosiddetto Quarto potere.

Il concetto di obiettività viene quindi superato da quello di 'onestà', che tra i punti cardine ha il principio di 'verità', che non significa, solo e banalmente, che non si falsificano i fatti, ma che il giornalista ha il *dovere* di stabilirne l'autenticità, di non contrabbandare verità precostituite da altri e dunque di investigare oltre le versioni ufficiali. Un giornalista non è un passacarte, insomma: deve esercitare un ruolo critico e autonomo. È un principio fondamentale, perché da esso dipendono quelli di responsabilità e libertà.

La responsabilità è di tipo *sociale*, attiene al modo in cui il giornalista svolge la propria funzione, ed è duplice. Per prima cosa in una democrazia egli è in posizione privilegiata per controllare il funzionamento dei diversi poteri e i loro eventuali abusi, nel ruolo di *watchdog* – cane da guardia – dei cittadini; in secondo luogo l'informazione crea la pubblica opinione, crea schemi culturali, contribuisce quindi fortemente a creare il cittadino e di conseguenza il tipo di società. Il giornalista deve sentire il peso di questa responsabilità quando decide di che cosa scrivere e come scriverlo, o ha sbagliato mestiere.

Il principio di libertà attiene non solo al singolo giornalista ma anche alla testata: entrambi devono essere liberi, da poteri istituzionali, pubblici o privati, dalle pressioni del mercato (pubblicità e vendite), dalle fonti delle notizie, ecc.

Ora: è evidente come nell'informazione giudiziaria tutti questi principi siano oggi disattesi – con le dovute eccezioni, che per fortuna sempre ci sono. Generalmente la denuncia si focalizza sul fatto che il processo mediatico, il 99% delle volte di impronta colpevolista, influisce su quello giudiziario, e dunque porta conseguenze negative sul diritto dell'imputato ad avere un giusto processo. Ma è altrettanto importante un'altra prospettiva, che va oltre la responsabilità nei confronti del singolo individuo per assumere connotati collettivi: l'attuale informazione giudiziaria, prona alle ricostruzioni fornite dalla procura, ha creato una società colpevolista e giustizialista. Ed è con questo che, per prima cosa, dovrebbe fare i conti il campo di potere dell'informazione mainstream, interrogandosi sugli effetti sociali prodotti dalla rinuncia alla propria responsabilità, autonomia e libertà.

L'abdicazione ha diverse ragioni, alcune culturali, altre utilitaristiche.

Con Tangentopoli è nata la figura mediatica del magistrato-eroe, paladino del *bene* in lotta contro il *male*, quest'ultimo rappresentato da una classe dirigente politica – per quanto quella imprenditoriale fosse responsabile in egual misura – ladra e corrotta. È seguito il ventennio berlusconiano, con le leggi ad personam sul falso in bilancio, la prescrizione ecc., che ha alimentato nella società la tifoseria pro magistratura – e fare il tifo è un atto di fede, non un processo mentale ragionato. Il risultato è ciò che si registra oggi: uno schema culturale diffuso secondo cui le inchieste della procura, che riguardino corruzione o cronaca nera, sono sempre corrette e fondate.

La stampa ha cavalcato con toni sensazionalistici entrambi i periodi, per una ragione molto semplice: titoli strillati e di scatola, vendono. È contenta la proprietà e hanno il proprio tornaconto gli inserzionisti pubblicitari. Il problema è che una volta creato questo pensiero collettivo, modificarlo è un processo culturale dai tempi lunghi, che un'informazione divenuta merce da vendere sul mercato – e non più diritto del cittadino – non ha alcun interesse a mettere in atto. La figura del mostro fa alzare la tiratura, fabbricarlo è facile e porta consenso, e dunque si dà orrore, morbosità e sangue a una società che si è abituata quotidianamente a consumarlo.

Questa impostazione fa sì che l'informazione si concentri sulle fasi iniziali delle indagini, quando scoppia lo scandalo, e si disinteressa poi del momento processuale, nel quale la fondatezza delle tesi della procura viene messa al vaglio. Ne risulta una cronaca giudiziaria basata esclusivamente sugli atti dell'accusa: docu-

menti o veline che escono dai palazzi di giustizia, spesso infarciti di stralci a effetto di intercettazioni telefoniche, e su queste univoche fonti, e con ben poca fatica, il giornalista imbastisce il pezzo. Raramente negli articoli compare la voce della difesa, anche perché in questa fase gli avvocati restano spesso silenti – e su questo dovrebbe interrogarsi la categoria, se non è il caso di modificare l’atteggiamento verso la stampa. È chiaro che non è certo sufficiente aggiungere l’aggettivo ‘presunto’ per dare un’impronta non colpevolista all’articolo, e nemmeno usare toni sobri o parole neutre: nel momento in cui si propone solo la versione della procura, la tesi accusatoria diventa il *fatto* che si consegna al cittadino, per di più già convinto che la magistratura stia sempre dalla parte della ragione. L’accusa sbattuta in prima pagina si cristallizza e diviene memoria collettiva; dopo qualche giorno scompare, sostituita da altri scandali, e il processo mediatico ha già prodotto la sua sentenza: colpevole.

A questo approccio si aggiunge il problema delle fonti. La gestione di quelle continuative vive sempre di un delicato equilibrio per un giornalista. Se le si vuole mantenere – in questo caso il rapporto privilegiato con i pubblici ministeri e la polizia giudiziaria – è chiaro che non le si può criticare: sputare nel piatto in cui si mangia non è mai una buona idea. Nella cronaca giudiziaria, tuttavia, il problema è aggravato dal fatto che la procura è praticamente l’unica fonte del giornalista, perché quest’ultimo non si preoccupa di camminare con le proprie gambe, di indagare da solo oltre la verità ufficiale che gli viene servita, di ragionare con senso critico.

È evidente a chiunque abbia frequentato l’aula di un tribunale, anche non lungamente. Dopo aver scritto articoli nella fase delle indagini facendo copia/incolla dai documenti forniti dalla procura, il giornalista compare ogni tanto a qualche udienza per una mezz’ora, capendo nulla di ciò che accade. Parla con il pm, chiedendo lumi, cerca di avvicinarsi all’imputato augurandosi di ottenere un breve virgolettato a effetto, se va dall’avvocato non sa nemmeno che domande porre, insegue la parte lesa sperando di strappare una lacrima. Se poi il processo è mediaticamente importante, si ritrova a spintonare tra i colleghi accorsi in massa alla lettura della sentenza, per attaccarsi immediatamente allo smartphone e trasmetterla prima della concorrenza.

La velocità, dovuta alla rete e al flusso continuo di notizie, e la paura di bucare l’ultima news, è certamente un aspetto che si è aggiunto, aggravando la già pessima situazione. Se l’informazione mainstream esercitasse ancora il ruolo di Quarto potere, dovrebbe interrogarsi su come uscirne, impegnandosi a immaginare e costruire un diverso giornalismo giudiziario, più lento, più approfondito. Ma visto che l’aver rinunciato alla propria autonomia non sembra togliere il sonno nelle redazioni dei grandi quotidiani, la risposta che si riceve ponendo la questione è superficiale quanto auto-assolutoria: questa è oggi l’informazione, vivere o morire. Di certo agonizza il diritto del cittadino a formarsi un’opinione sull’operato del potere giudiziario, partendo da un’informazione libera e indipendente che lo informi davvero.

‘Docufiction’ e ‘instant document’: il circo mediatico-giudiziario senza l’informazione.

DI TIZIANA BELLANI

(OSSERVATORIO SULL’INFORMAZIONE GIUDIZIARIA)

Tra i fenomeni patologici della mediatizzazione giudiziaria si collocano quei sotto-prodotti televisivi conosciuti per lo più come “docufiction”, denominati nella casistica anche “instant document” o più semplice-

mente “documentari”. Si tratta della messa in onda televisiva di rappresentazioni drammatizzate di inchieste giudiziarie, con attori più o meno professionisti che recitano il ruolo dell'imputato e del pubblico ministero, qualche volta del giudice. Le televisioni –incluso il servizio pubblico della Rai – perseguono in questo modo lo *share* mettendo in scena un caso giudiziario in voga: di cui offrono apparenti ricostruzioni accurate, che sono invece la riorganizzazione di inchieste secondo narrazioni ad uso di *audience*.

L'*instant document* sul caso Yara Gambirasio, per citarne uno: andato in onda il 19 luglio 2016 sul canale *Crime Investigation*, pochi giorni dopo la sentenza di primo grado che aveva condannato l'imputato Bossetti all'ergastolo, è lo *special* di una cronista del Corriere della Sera, che, si legge nella presentazione, ha seguito il caso fin dalle prime battute. A ripercorrere quattro anni di indagini davanti alle telecamere, sono il questore di Bergamo, il genetista forense della famiglia Gambirasio, quello del pubblico ministero, la biologa della Polizia dello Stato. L'*instant document* non concede spazio a questioni aperte o controverse e la narrazione “onnisciente” della cronista accompagna lo spettatore fino alla chiusura del cerchio dell'investigazione giudiziaria i cui risultati, pur dopo la sentenza di primo grado, sono ancora *sub iudice*: in attesa del giudizio di appello viene messa una pietra tombale sui diritti dell'imputato, dentro e fuori del processo.

Un anno prima, il 14 agosto 2015, il pubblico ministero di Bergamo titolare dell'inchiesta aveva ripercorso davanti alle telecamere della BBC i quattro anni di indagini sull'omicidio di Yara, non “*per un racconto romanzato*” si premurano di puntualizzare i cronisti di Corriere.it, ma per “*un documento cinematografico diretto dal regista Hugo Berkeley*” (“Yara, il giallo del Dna appassiona la BBC: riprese per un documentario. Il pm Letizia Ruggeri ha ripercorso i 4 anni di indagine per la tv inglese” di Giuliana Ubbiali).

La *docufiction* intitolata “Infiltrato-Operazione clinica degli orrori”, è un altro esempio: trasmessa in prima serata su Rai3 il 13 dicembre 2014, riguarda il caso giudiziario della Clinica Santa Rita di Milano in cui tre chirurghi toracici (tra cui il dott. Pier Paolo Brega Massone) sono imputati di omicidio volontario. La messa in onda è a ridosso della fissazione del processo d'appello davanti alla Corte di Assise di Milano (con una condanna all'ergastolo inflitta in primo grado) mentre il giudizio di Cassazione è ancora pendente su un primo troncone del processo. Nella scheda del programma si legge che la ricostruzione è fatta “*attraverso l'utilizzo di tutti gli atti e i documenti di indagine riorganizzati in una narrazione adatta a comprendere i fatti nella loro complessità, con uno sguardo d'insieme mai visto prima*”. Ma, a parte i proclami, la *fiction* è costruita con atti di indagine e documenti del processo solo funzionali alla tesi d'accusa e registra una certissima pretermissione di tutto quanto ne è di intralcio. Si pensi solo a questo: si intervista una paziente che afferma di avere subito un intervento inutile, contestato nel processo, ma si omette di informare che su quell'intervento è stata fatta una perizia *super partes* che ha concluso per la correttezza dell'opzione chirurgica. Oltre alle omissioni, ci sono le pure finzioni: fantasiose intercettazioni ambientali a casa del chirurgo e in clinica, mai esistite nel processo, pubblici ministeri che rilanciano a carico del chirurgo pretese denunce per plagio mai intervenute. Furoreggiano i dialoghi delle intercettazioni telefoniche, enfaticamente recitati, decontestualizzati e tagliati a beneficio della accusa che viene celebrata nelle sue *performance* dialettiche anche con stralci di riprese televisive dal processo vero. Scorrono titoli di coda in cui si ringrazia la polizia giudiziaria e si enfatizzano le figure dei pubblici ministeri che hanno condotto le indagini, con fotografie che pomposamente li ritraggono. La difesa dell'imputato non compare e non è evocata, neppure quella tecnico-scientifica che ha animato il contraddittorio nel processo con autorevoli consulenti tecnici.

È da domandarsi perché avviene tutto questo e perché in questo modo: le *fiction*, dopo tutto, sono prodotte per lo più quando il processo è in corso e ne sono facilmente identificabili e rintracciabili i protagonisti, imputati (liberi e non), avvocati difensori, consulenti tecnici, pubblici ministeri. Non vi è l'urgenza dell'informazione, sovente invocata per giustificare la messa in onda di una notizia sbilanciata sul versante dell'accusa, come ad esempio accade con le notizie sui provvedimenti cautelari. Ci sarebbe insomma tutto il tempo per documentarsi, studiare le carte, ascoltare le parti processuali contrapposte. E tuttavia questo non accade. Per

sciatteria editoriale, certo, ma anche per una consolidata deformazione che trova nell'asse tra giornalismo e magistratura inquirente una fucina di alimentazione della mediatizzazione della vicenda giudiziaria, per di più a senso unico.

Questi format televisivi non sono destinati a battute d'arresto, a giudicare non solo da qualche decisione di tribunali amministrativi che ne ha consentito la messa in onda, ma, più significativamente, da un generale *trend* che vede il processo mediatico affiancarsi (sin dalle prime indagini) poi superare e anteporsi a quello vero, tirandogli la volata. Con tutte le conseguenze in termini di violazione della presunzione di innocenza dell'imputato, del suo diritto a un *fair trial* con un giudice indipendente e neppure potenzialmente intaccato (*biased*) dalle distorsioni mediatiche generate sui fatti oggetto del processo. La psicologia cognitiva da tempo mette in guardia dalle influenze che i mass media possono esercitare sulla decisione del giudice nei casi in cui si fornisca una ricostruzione dei fatti in forma distorta. Accreditati studi scientifici affermano che il fenomeno dell'influenza esercitata dai media sul giudizio non riguarda solo i giudici popolari, meno attrezzati sul piano dell'esperienza e privi di preparazione professionale, ma investe anche i giudici togati in forza di meccanismi inconsci che influenzano i processi mnestici e cognitivi.

È infine da sfatare, una volta per tutte, il proclamato contenuto informativo di questi prodotti televisivi: per un mix di sciatteria e di generico appiattimento sulle posizioni della magistratura inquirente (con l'eccezione del documentario "Amanda Knox", i cui protagonisti principali sono il pubblico ministero, gli imputati e un giornalista freelance e che è stato diretto da due registi statunitensi), queste *docufiction* tradiscono il ruolo dell'informazione che dovrebbe consistere nel non omettere dati rilevanti su quanto si ha la pretesa di volere informare.

Si è di fronte a un panorama sconcertante. Le ansie della cultura italiana dell'informazione a sprovincializzarsi vagano probabilmente in un equivoco incancrenito. Tanto sono aliene da quella disposizione della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma nel 1950 e ratificata nel 1955: la libertà dell'informazione può subire limitazioni che "costituiscono misure necessarie, in una società democratica, per garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario" (art. 10, par. 2); e dallo spirito di quel "*contempt of Court*" di marca anglosassone.

Trial by media

DI ANTONELLO SORO

(PRESIDENTE DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI)

Che il populismo sia un'espressione della crisi della rappresentanza che caratterizza il nostro tempo, è un dato ormai noto. Meno noto è, forse, l'impatto prodotto sul sistema democratico da quel particolare tipo di populismo che può definirsi penale o giudiziario, perché identifica nella giustizia penale la principale, anzi l'unica forma possibile di giustizia sociale. "*Negli ultimi decenni si è diffusa la convinzione che attraverso la pena pubblica si possano risolvere i più disparati problemi sociali(...). Non si tratta di fiducia in qualche funzione sociale tradizionalmente attribuita alla pena pubblica, quanto piuttosto della credenza che mediante tale pena si possano ottenere quei benefici che richiederebbero l'implementazione di un altro tipo di politica sociale, economica e di inclusione sociale*": lo rilevava Papa Bergoglio nel discorso alla delegazione dell'Associazione italiana di diritto penale nell'ottobre 2014.

E se da quest'attribuzione al giudiziario di aspettative che non gli sono proprie deriva, fatalmente, una lacerazione tra giustizia attesa e giustizia amministrata, tale lacerazione si approfondisce sino a divenire insanabile nell'epoca dei processi (e della sovranità) mediatici. Quando, cioè, ad alimentare quelle aspettative sul giudiziario è un pubblico indeterminato come il "popolo dei social", che assiste con sempre maggiore coinvolgimento allo spettacolo offertogli dal "circo mediatico-giudiziario". Espressione che sottolinea non soltanto la contiguità, quasi osmotica, tra stampa e magistratura, media e giustizia, ma anche la spettacolarizzazione subita dal procedimento penale, con un clamore che è ad un tempo effetto e causa di una profonda distorsione del senso della pubblicità del processo.

È una conquista della modernità l'aver reso pubblico (e quindi non arbitrario) il processo. L'*affaire* Dreyfus dimostrava già, sul finire dell'Ottocento, l'importanza del controllo esterno (sociale e per esso dell'informazione) sulla potestà punitiva. La tradizionale segretezza dell'istruzione nel rito inquisitorio o misto, fino a due secoli fa, la sua sottrazione a ogni sguardo esterno erano la condizione della sua arbitrarietà. Nella dimensione pubblica era invece attratta la pena, segnata da esecuzioni il più possibile esemplari, spettacolarizzate, essenzialmente per amplificarne la forza deterrente.

La successiva sottrazione del processo alla segretezza avrebbe soddisfatto l'esigenza di un sindacato esterno sull'amministrazione della giustizia e avrebbe plasticamente rappresentato la derivazione della potestà punitiva dalla sovranità popolare, quale sua espressione peculiare. In contrapposizione all'amministrazione della giustizia "in nome del re" – come disponeva lo Statuto albertino – l'art. 101 Cost. recita: "*La giustizia è amministrata in nome del popolo*", sancendo così non certo l'obbligo del giudice di decidere seguendo gli indirizzi della maggioranza, in rappresentanza della volontà popolare, ma l'indipendenza del giudiziario da ogni altro potere in quanto espressione, autonoma, di sovranità.

E proprio per questo, pubblicità del giudizio non significa – e non può significare – gogna mediatica: è ineludibile garanzia di legalità nel giusto processo, non delocalizzazione della scena giudiziaria sul web, dinanzi a un pubblico planetario chiamato ad amplificare istanze non soltanto punitive ma addirittura ritorsive. Che è quanto, invece, rischia di avvenire per effetto del combinato disposto tra la sempre più accentuata mediatizzazione del processo e le potenzialità della rete. Il vero salto di qualità determinato dal web (con i corollari della connessione perenne e della "mistica della condivisione") si apprezza nel fatto che il processo mediatico non si limita a sovrapporsi, affiancandolo, al processo "istituzionale" nella sua fase dibattimentale, ma addirittura lo sostituisce sin dalla fase delle indagini. Non più, semplicemente, un trial *with*, ma *by, the media*: reso possibile, celebrato, attraverso i media, non soltanto alla loro presenza; un processo il cui fine non è l'accertamento della verità ma lo stesso spettacolo.

Dall'imputazione alla condanna, il procedimento si celebra direttamente sul web ed è il suo popolo a emettere il giudizio di colpevolezza, stravolgendo ovviamente l'equità e correttezza del giusto processo, il rapporto tra indizio, prova e responsabilità, il principio del contraddittorio quale presupposto ineludibile del diritto di difesa. È un altro degli effetti distorsivi della retorica della disintermediazione: qui il web sostituisce direttamente il giudice terzo, eludendo come inutile impaccio quel "rito" penale accusatorio improntato al criterio dell'oltre ogni ragionevole dubbio. L'etica del limite e del dubbio non sono, del resto, materia da sondaggi e televoto: ciò che per gli inquirenti è mera ipotesi investigativa, per il fatto di essere diffuso, condiviso, propagato sul web diviene per ciò solo certezza (mediatica, sì, ma è quel che conta). Nonostante la Cedu abbia più volte, sin dal 1997 (casi Worm contro Austria e, tre anni dopo, Daktaras contro Lituania), ravvisato una violazione dei principi del giusto processo nella descrizione dell'indagato o anche solo dell'imputato come colpevole, sul web non vige la presunzione d'innocenza ma di colpevolezza; *in dubio contra reum*.

Gli effetti della mediatizzazione, in rete, del processo, sono dunque dirimpenti, tanto sul piano pubblico quanto su quello individuale. Sotto il primo profilo, l'anticipazione del giudizio di colpevolezza che si determina nell'opinione pubblica rende ancora più difficile l'esercizio, da parte del giudice, del suo dovere

di terzietà. Chi siede in una Corte viene ‘inondato’ da una valanga di informazioni da parte dei media che finiscono per costruire “senso comune”. Il principio – cardine del nostro codice di rito, come di ogni processo accusatorio – secondo cui la prova si forma in dibattimento, dinanzi a un giudice terzo, è asseverato dal divieto di diffusione della documentazione investigativa in fase d’indagine, dal divieto di pubblicazione di atti o immagini, da una rigida disciplina sulla formazione del fascicolo del giudice, non a caso distinto da quello del pubblico ministero. Poco senso ha, allora, questo principio, se già prima dell’udienza preliminare l’intero quadro indiziario (neppure probatorio!) è stato scandagliato in ogni suo aspetto su giornali, social media, blog, come se il processo si esaurisse nelle indagini.

A tutto questo contribuisce, del resto, l’amplificazione offerta dal web alle varie espressioni della potestà punitiva: informazioni di garanzia “anticipate” dai giornali e rilanciate da un sito all’altro come fossero sentenze di condanna, immagini di imputati in vincoli senza neppure il volto oscurato, provvedimenti limitativi della libertà con motivazioni dense di intercettazioni spesso del tutto irrilevanti ai fini della misura, ma utili a ricostruzioni giornalistiche fondate su una presunta indegnità morale della persona; interrogatori di indagati, a volte addirittura in stato di detenzione, divulgati in rete senza filtri. E poi la categoria dei “coinvolti”¹: coloro che, né imputati né indagati, sono meramente citati nelle ordinanze applicative di misure cautelari o anche solo nelle informative di polizia giudiziaria. Ma per ciò solo, per la mera comparsa del loro nome in un atto d’indagine, vengono così sui giornali dati in pasto all’indignazione collettiva, che non ha la cura di distinguere tra le diverse posizioni processuali, con un “mascariamento”² che assimila chiunque nella stessa, inaccettabile, gogna mediatica. Ora, in presenza di campagne mediatiche segnate da un colpevolismo estremo e dal bisogno delle testate di autorappresentarsi come il baluardo dell’intransigenza più assoluta, come può il giudice (soprattutto se popolare) mantenere la propria neutralità cognitiva?

Lo stesso Primo Presidente della Corte di Cassazione, nella Relazione di apertura dell’anno giudiziario, ha sottolineato i rischi che la mediatizzazione del processo può produrre rispetto alla tenuta della presunzione di innocenza. E nella sentenza di Cassazione sull’omicidio di Meredith Kercher, le ragioni di molte *defaillance* o ‘amnesie’ investigative che avrebbero caratterizzato le indagini sono così spiegate: “*l’inusitato clamore mediatico del delitto Kercher e i riflessi internazionali della stessa vicenda, non hanno certamente giovato alla ricerca della verità provocando un’improvvisa accelerazione delle indagini nella spasmodica ricerca di colpevoli da consegnare all’opinione pubblica internazionale*”.

La giustizia deve prescindere tanto dalla ricerca del consenso, quanto dall’ideologia della trasparenza, ricordava anni fa il giurista Antoine Garapon, proprio a sottolineare come la dipendenza del processo dall’*audience* rischi di pregiudicare la terzietà, l’autonomia e l’indipendenza esterna del giudice.

Ma gli effetti sulla persona della mediatizzazione del processo – con la trasposizione integrale in rete di ogni singolo dettaglio di vita privata che sia presente negli atti giudiziari – sono, se possibile, ancora più gravi.

Il voyeurismo, in primo luogo, alimentato da quel giornalismo “di trascrizione” che sfrutta strumenti d’indagine preziosissimi, quali le intercettazioni, ma estremamente pervasivi, per soddisfare la curiosità morbosa del pubblico, spesso ben oltre le esigenze informative rispetto a fatti, essi sì, di interesse pubblico. Riversando in rete, senza alcuna selezione, atti investigativi nella loro integralità si mettono così a nudo l’indagato e i terzi, a qualsiasi titolo coinvolti nel processo, rivelando aspetti spesso privatissimi e intimi della loro vita, con danni a volte irreparabili nella vita familiare e di relazione (si pensi alla scoperta di una paternità naturale

¹ Lo sottolinea L. VIOLANTE, *Populismo e plebeismo nelle politiche criminali*, in *Criminalia*, 2015, 203.

² G. FIANDACA, *Contro la magistratura custode della morale*, in *Il Foglio*, 8 aprile 2015.

diversa da quella dichiarata). Gran parte di queste notizie resta, poi, in rete tendenzialmente per sempre, accessibile con i comuni motori di ricerca anche solo digitando un nome. Il principale “effetto penale” (non già della condanna, ma) della stessa imputazione diviene così il vedere la propria intera esistenza ridotta a un dettaglio, spesso deformato e deformante.

La gogna della rete costituisce, così, un “fine pena mai”, a prescindere da come si concluda il processo. Quella della “biografia ferita” è, infatti, una sottovalutata implicazione della cronaca giudiziaria on-line: che porta l’indagato poi prosciolto ad essere ricordato per sempre – “etichettato” – come colpevole (magari anche di un reato infamante) per la diversa risonanza che hanno le assoluzioni rispetto alle imputazioni. Un arresto fa molta più notizia di un proscioglimento, per quell’esigenza – figlia di un certo giustizialismo – di dare un nome e un volto al “nemico pubblico”, ancor prima che il quadro probatorio si sia cristallizzato, quasi per placare un’ansia collettiva. L’indagato poi prosciolto subirà, così, uno stigma perenne dal vedere accostato al suo nome un’imputazione rivelatasi infondata, in violazione anche della presunzione d’innocenza.

Di qui il diritto – sancito dal Garante oltre che dalla giurisprudenza – ad ottenere, quantomeno dagli archivi on-line dei giornali, un link agli sviluppi successivi della notizia, così da garantire un’informazione aggiornata e completa e, insieme, a dignità dell’interessato. Ma anche il condannato, a distanza di molto tempo dal fatto e in assenza di ragioni che rinnovino l’interesse pubblico della notizia, ha diritto “all’oblio”: a non vedere, cioè, la complessità di una vita ridotta a quell’unica “colpa”. Di qui la possibilità di minimizzare lo stigma perenne della rete, richiedendo agli stessi motori di ricerca la deindicizzazione di queste notizie, pur presenti nei siti-sorgente, così coniugando memoria collettiva e storia individuale; giudizio pubblico e diritto al reinserimento sociale.

Se questi sono rimedi “*ex post*”, a quelli “*ex ante*” sta in certa misura provvedendo, per parte sua, la magistratura, con un provvedimento del Csm del 29 luglio e le direttive di talune Procure, volte a contenere – nel pieno rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa – la trascrizione di intercettazioni inerenti aspetti irrilevanti ai fini delle indagini o terzi estranei. Limitando così l’ingresso, nel fascicolo procedimentale, di dati personali non strettamente pertinenti al reato contestato, relativi a terzi o, comunque, dei quali si possa fare a meno senza per questo nuocere alle indagini, si potrebbe quindi evitare, già a monte, il rischio di una loro indebita divulgazione sulla stampa. È, questa, una strada già da noi auspicata e che ci auguriamo il legislatore possa percorrere, per garantire – nel rispetto dei diritti della difesa e della libertà di stampa – che negli atti processuali e, quindi, nella cronaca giudiziaria non siano riportati interi spaccati di vita privata – delle parti e, soprattutto, dei terzi –, privi di reale rilevanza pubblica.

Tutti questi “rimedi” non possono però sostituire l’esercizio responsabile del diritto di cronaca, che nel caso della giudiziaria tocca quanto di più prezioso abbiamo, come singoli – la reputazione e la dignità – e come collettività – l’esercizio imparziale della funzione giurisdizionale.

Danni da processo mediatico

DI GIORGIO SPANGHER

Al momento della celebrazione del processo all’imputato per l’omicidio di Robert Kennedy fu difficile formare la giuria: quasi tutta l’America aveva visto e rivisto l’incolpato sparare al Ministro statunitense della Giustizia. Lo stesso accadde in occasione del processo ad O.J. Simpson. Le opinioni e i pregiudizi dei possibili giurati sono motivo della loro esclusione dai dodici soggetti chiamati a formulare il verdetto.

L'esito del processo deve essere basato sulle prove assunte in udienza. Quando si discute di questioni procedurali la giuria è congedata dall'udienza, ovvero il giudice che non ha poteri decisori nel merito riceve le parti – pubblica e privata – nel suo studio.

Durante la celebrazione del *trial*, i giudici della giuria sono segregati, senza possibilità di usare strumenti informatici, di vedere la televisione e quant'altro li colleghi all'esterno. Non possono scambiare opinioni tra di loro sul processo.

Un momento di criticità – ineludibile però – è costituito dai colloqui coniugati.

Nel regolare sul modello accusatorio il nostro sistema processuale il legislatore – pur nella diversità dei due riti – ha tenuto – in qualche modo – conto di questo elemento.

Il tema è racchiuso nell'art. 329 che disciplina il segreto delle indagini e nell'art. 114 che disciplina la pubblicabilità degli atti processuali.

La prima previsione tutela l'attività di indagine, evitando che le attività investigative del p.m. e della p.g. possano essere inquinate da interventi tesi alla loro deviazione o inquinamento. Sintomatico, nella stessa prospettiva, il potere di segretazione e di desegretazione, nonché i vari strumenti destinati a rinviare la conoscenza di notizie o di attività che più potrebbero essere conosciute.

Oscuramento delle iscrizioni nel registro degli indagati, differimenti nel deposito degli atti ai quali il difensore avrebbe potuto assistere, inserimento di *omissis* in alcuni atti processuali pure estensibili.

Il tutto è incrementato da discipline specifiche: intercettazioni preventive; attività dei servizi; intercettazioni illegali.

Il segreto delle indagini cessa quando l'imputato ne ha conoscenza – diretta o per il tramite del difensore – e non sussiste per gli atti del giudice e per quelli delle parti o di soggetti estranei al processo.

Segreti e potere di segretazione sono previsti nei casi in cui l'attività dell'accusa e della p.g., da un lato, e quella del difensore, dall'altro, si intersecano (artt. 362 - 391 bis c.p.p.).

Il tutto viene circondato dalle previsioni sanzionate sotto il profilo penalistico (art. 379 bis c.p.).

Su di un altro piano, non destinato a tutelare il momento investigativo, si colloca la disciplina della pubblicabilità degli atti. La materia, come anticipato, è regolata dall'art. 114 c.p.p.

La prospettiva della norma, che si correla all'art. 329 c.p.p., nel delineare le materie coperte o meno dal segreto, si muove nella garanzia della tutela del sistema bifasico introdotto dalla riforma del 1988.

Senza arrivare alla rigidità del sistema americano, di cui all'esordio, si vuole tutelare il convincimento del giudice che non deve essere pregiudicato dalla pregressa conoscenza del materiale probatorio. Due sono i cardini della disciplina. La distinzione tra atto e contenuto dell'atto; la distinzione – su questa base – delle scansioni processuali. Il divieto di pubblicazione dell'atto di indagine nella sua integralità è condizionato dal passaggio delle fasi: indagini, dibattimento, appello, fine del procedimento e conoscibilità del giudice dibattimentale. La pubblicabilità del contenuto dell'atto nel caso in cui non sia coperto dal segreto di cui all'art. 329 c.p.p.

Esulano, conseguentemente, da questo contesto, le notizie sui fatti storici, gli atti non riconducibili ad attività di investigazione, le attività di soggetti estranei (ad esempio, liste dell'Agenzia delle entrate su esportatori di capitali, gli atti riconducibili ad attività extraprocessuali).

In questo contesto, va collocato il c.d. processo mediatico, nelle sue varie declinazioni. Un processo parallelo che si celebra nelle varie sedi della comunicazione (giornali, media vari, siti informatici, fra gli altri). Naturalmente, non tutti i processi suscitano un interesse tale da essere oggetto di questo circuito e di questa attenzione. L'orizzonte è segnato dal processo politico, da quello scandalistico e da quello, comunque, chiamato a sollecitare a vario titolo (sicurezza, etica, morale) l'attenzione d'una vasta (o più o meno vasta) platea di soggetti ritenuti interessati.

Il più delle volte l'attenzione o la curiosità (morbosa o meno) viene indotta e stimolata dall'enfasi di descrizione dell'evento.

Le dinamiche di questi percorsi extraprocessuali sono diverse, e ad essi non si sottraggono neppure gli organi dell'investigazione e quelli dell'accusa.

Sotto questo profilo, al di là dell'orgoglio di imprimere il proprio marchio, anche in termini formali, sull'attività di indagine e sui suoi risultati, inserendo il "logo" dell'organo che ha espletato le attività o i singoli atti, la diffusione delle attività attraverso conferenza stampa, diffusione di notizie, di articolazioni (anche fotografiche) degli arrestati, c'è l'idea della procura di blindare con il marchio della verità l'impianto accusatorio connotandolo di indicazioni e riscontri accreditandone la solidità dei risultati, che non consentirebbero soluzioni alternative.

Si sposta, così, da subito l'attenzione dell'opinione pubblica sulla colpevolezza delle persone implicate.

Alla luce di una recente direttiva europea in tema di presunzione di non colpevolezza simili attività, in quanto tese a evidenziare la colpevolezza delle persone dovrebbe essere esclusa, irrilevante risultando la previsione della legge di ordinamento giudiziario che consentirebbe al capo della procura di intrattenere rapporti informativi con la stampa.

Per questo genere di processi, spesso – o quasi sempre – riguardanti fenomeni di criminalità organizzata l'esercizio difensivo nel circuito mediatico è molto difficile, risultando problematico sviluppare discorsi e argomenti difensivi.

Su di un altro piano si colloca il processo politico, quello – cioè – che vede coinvolti – sotto vari profili – i personaggi (locali o nazionali) della vita pubblica.

Oltre nelle aule "dei tribunali" questo tipo particolare di procedimenti si articola nella contrapposizione pubblica tra le forze coinvolte, in difesa e in attacco, tese ad accentuare il disegno avversativo o finalizzato a ridimensionare i danni di immagine delle vicende, spettatore l'elettorato chiamato a supportare con il consenso o il distacco, il sostegno alle varie forze politiche antagoniste.

La partita si svolge, soprattutto, nel momento "iniziale" – salvo sviluppi nel proseguo, condizionati dal ruolo che il soggetto implicato continuerà o meno a svolgere. Invero, il più delle volte la partita mediatica si chiude nelle fasi iniziali o di medio periodo, in quanto temendo l'erosione del consenso il soggetto coinvolto viene "abbandonato" al suo destino processuale, che qualche volta si conclude con esiti variamente favorevoli (più prescrizioni che estraneità ai fatti).

L'appartenenza politica, spesso elemento negativo della vicenda, qualche volta si volge in fatto "positivo" nella misura in cui il gruppo di appartenenza sappia fare "quadrato". Più spesso, o quasi sempre, il soggetto viene abbandonato – comunque – al suo "destino".

Il dato trova ancora più precisi riscontri nelle vicende che riguardano i magistrati coinvolti in vicissitudini penali variamente articolate o connotate.

Su di un piano ulteriore e diverso si collocano le vicende più strettamente intersoggettive, legate alle dinamiche dei rapporti tra (supposto) autore del fatto e (supposta) vittima dello stesso.

In questo caso si scatenano contrapposizioni mediatiche tese a spostare gli equilibri delle opinioni esterne al processo. La natura delle ipotesi delittuose e le modalità dell'accadimento accentuano la domanda di conoscenza e innestano non disinteressate ricostruzioni degli accadimenti.

È difficile dire quanto il processo mediatico, più o meno articolato e protratto nel tempo possa influire sull'esito del processo, non tanto – forse – in relazione alla decisione di merito, ma sicuramente rispetto all'atteggiamento dei partecipanti, al loro convincimento. Sicuramente il faro acceso dai *media* può determinare qualche "attenzione" maggiore da parte degli organi dell'investigazione e dei titolari dell'azione penale.

Deve, invece, ritenersi sufficientemente condivisibile l'assunto per il quale il processo mediatico può determinare nelle contrapposte "tifoserie" in relazione all'esito non condiviso della decisione, un senso di sfiducia nella macchina giudiziaria e nei confronti della giustizia.

Nel contesto di queste contrapposizioni un ruolo ulteriore è costituito da quelle situazioni caratterizzate

da una pluralità di persone offese, situazione riconducibile alla c.d. società del rischio ed alle situazioni riconducibili ai c.d. disastri. In questi casi, è innegabile la pressione mediatica alla quale è sottoposto il processo penale che subisce una pressione ambientale non agevolmente arginabile, sia nel suo svolgimento, sia nel suo esito, quasi mai interamente condiviso dalle persone offese ovvero dai danneggiati, trattandosi quasi sempre di situazioni connesse ad eventi mortali e fortemente impattanti sulla sensibilità dell'opinione pubblica.

Esiste un ulteriore aspetto da prendere in considerazione. Molto spesso la "pesca a strascico" dell'attività probatoria, secondo una logica onnivora del sistema a conservata valenza inquisitoria consente ovvero determina l'ingresso nel materiale processuale di elementi del tutto estranei ai fatti, confinati nella dimensione rigorosamente "privata" dei protagonisti e dei comprimari del processo, se non spesso di persone assolutamente estranee alla vicenda giudiziaria.

Si tratta della situazione più inquietante della diffusione mass mediatica di una vicenda processuale.

Se, invero, le situazioni sin qui esaminate alla fine confluiscono nel percorso processuale, con le "garanzie" – forti e deboli – che esso possiede, in questo caso la tutela dell'*estreneus* è assolutamente insufficiente. Il soggetto è "nudo" di fronte alla divulgazione di ciò che lo riguarda.

Le tematiche qui affrontate richiedono, quindi, una riflessione articolata ed una risposta multilivello.

Con riferimento al processo vanno considerate le risposte endoprocedimentali a tutela della vittima del processo e la necessità di nuovi strumenti di tutela sia durante, sia dopo la conclusione della vicenda giudiziaria.

Si tratta di consolidare il bagaglio degli strumenti di solidarietà a ristoro di una vicenda sicuramente lesiva della persona, sotto il profilo economico, morale, familiare, sociale. I tempi purtroppo della messa in campo di questa rete sono lunghi e comunque in ogni caso inadeguati a ristorare i danni – se ingiusti – che il processo ha determinato.

Quanto all'ipotesi della diffusione di elementi estranei alla vicenda giudiziaria, il discorso appare suscettibile di "risposte" più immediate e soddisfacenti. Pur dovendosi rimarcare – sulla scorta della giurisprudenza Cedu – il ruolo pubblico o meno della persona, l'interesse all'informazione, la completezza e la precisione della stessa – è necessario che a livello processuale siano previsti e attivati filtri destinati ad impedire queste divulgazioni. Stralci, segretazioni, oscuramenti in varie forme attivate, possono costituire un elemento "a monte", senza che ciò determini in nessun modo pregiudizio per l'esercizio del diritto di cronaca.

Ove ciò non si determini, devono operare gli strumenti a tutela della *privacy*, da attuarsi con l'intervento sanzionatorio della giurisdizione e delle *Authorities*.

È vero che il "danno" è già stato causato, ma devono esserne ridotti, ridimensionati gli effetti e risarciti i comportamenti illegali e nocivi.

Si tratta di percorsi inediti, nuovi, inesplorati lungo i quali tuttavia è necessario incamminarsi, velocemente. Bisogna che i soggetti lesi siano consapevoli di esercitare un diritto fondamentale di rango costituzionale: quello della dignità della persona, della propria integrità.

